

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3010

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

VOLONTÈ, GIUSEPPE DRAGO, MONGIELLO

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno del terrorismo in Italia

Presentata l'11 luglio 2002

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'omicidio del professor Marco Biagi, unitamente a quello del professor Massimo D'Antona, hanno riportato alla mente di tutti noi i ricordi dei cosiddetti «anni di piombo» di venti o trent'anni fa. Di fronte a questa nuova emergenza il Paese deve rispondere con fermezza utilizzando tutti i mezzi e gli strumenti più idonei, a cominciare da quelli parlamentari. D'altronde, e crediamo che i fatti lo dimostrino, l'impegno del Governo e del Parlamento contro il terrorismo non è mai mancato in questi mesi, anche se la minaccia veniva dall'esterno. Dobbiamo ritrovare oggi quelle stesse ragioni e quella stessa volontà che ci ha permesso negli anni di piombo di sconfiggere la minaccia terrorista. Le luttuose vicende di questa nuova

stagione del terrorismo impongono di alzare nuovamente la guardia e di indagare ed accertare se sia in atto una nuova strategia del terrore.

A tale riguardo il Parlamento può utilizzare lo strumento dell'inchiesta parlamentare purché le indagini, gli esami e le conclusioni siano svolti in tempi ragionevoli ed utili, anche al fine di prevenire e reprimere nuove azioni terroristiche. Questo è lo scopo del presente progetto di legge che si compone di soli tre articoli con i quali vengono definiti i compiti, i poteri e la composizione della Commissione di inchiesta, la quale è chiamata ad ultimare i propri lavori entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Istituzione e compiti).

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno del terrorismo, di seguito denominata « Commissione ».

2. La Commissione ha il compito di:

a) accertare lo stato del fenomeno del terrorismo in Italia;

b) individuare i caratteri delle strutture organizzative dei movimenti eversivi, le modalità e le fonti del loro finanziamento;

c) verificare le connessioni tra vecchio e nuovo terrorismo ed eventualmente tra il terrorismo italiano e quello internazionale;

d) verificare lo stato della cooperazione internazionale nella lotta al terrorismo;

e) accertare le cause della mancata individuazione degli autori degli omicidi del professor Massimo D'Antona e del professor Marco Biagi, individuarne i collegamenti e le eventuali responsabilità in ordine al problema della mancata assegnazione delle scorte.

ART. 2.

(Composizione e organizzazione).

1. La Commissione è composta da quindici senatori e da quindici deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ogni gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.

2. La Commissione è presieduta da un senatore o da un deputato designato d'intesa dai Presidenti delle due Camere.

3. La Commissione procede alle indagini e agli esami con i poteri e i limiti di cui all'articolo 82, secondo comma, della Costituzione. Ad essa non può essere opposto in nessun caso il segreto di Stato.

4. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. Il funzionamento e le attività della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno adottato a maggioranza assoluta dei componenti della Commissione prima dell'inizio dei lavori.

ART. 3.

(Conclusione dei lavori).

1. La Commissione conclude i suoi lavori entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, presentando una relazione conclusiva al Parlamento.

€ 0,26



14PDL0031850